

Tribunale di Mantova, 24 settembre 2009 – Est. Bernardi.

Titolo esecutivo europeo – Regolamento CE n. 805/2004 – Presupposti.

Notifica in ambito CEE – Notificazione a mezzo posta – Mancato ritiro del plico – Fattispecie.

Al fine di certificare una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 è necessario, fra l'altro, che la decisione sia esecutiva nello Stato membro d'origine e tale presupposto non sussiste ove il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ.. (mb)

Non può considerarsi regolarmente notificato al debitore ai sensi dell'art. 14 del reg. CE n. 805/2004 l'atto, inviato a mezzo posta tramite l'ufficiale giudiziario, che rechi unicamente la dicitura "Não reclamado Non reclamè" e la data di rinvio al mittente. (mb)

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

IL CASO.it

Il Giudice,

letta l'istanza con la quale la società L. s.p.a. chiede l'apposizione della formula esecutiva europea, ai sensi del reg. CE 21 aprile 2004 n. 805/2004, sul decreto ingiuntivo n. 163/09 emesso in data 29-1-2009 da questo Tribunale nei confronti della società T. L. da con sede in Lisbona (Portogallo);

rilevato che per certificare una decisione giudiziaria (nell'ambito della quale rientra il decreto emesso ex art. 641 c.p.c.: v. art. 4 reg. cit.) come titolo esecutivo europeo ai sensi del predetto regolamento n. 805/2004 è necessario, fra l'altro, che la decisione sia esecutiva nello Stato membro d'origine (v. art. 6 par. 1 lett. a) reg. cit.) laddove, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo non è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. né avrebbe potuto esserlo posto che la notificazione del ricorso e del decreto non è avvenuta in conformità delle norme interne in materia;

ritenuto inoltre che, per rilasciare la richiesta certificazione, occorre che il procedimento giudiziario si sia svolto nello Stato membro d'origine in conformità dei requisiti di cui al capo III di tale atto normativo (v. art. 6 par. 1 lett. c) reg. cit.);

rilevato che tra le norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati di cui al capo III del regolamento in esame rientrano quelle concernenti la notificazione dell'atto giudiziario al debitore (v. artt. 13 e 14 reg. cit.);

osservato che, nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo in questione – richiesta tramite l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Mantova a mezzo del servizio postale - non risulta essere avvenuta nelle forme di cui all'art. 13 reg. cit. (cioè con prova del ricevimento da parte del debitore) e che il plico postale reca unicamente la dicitura "Não reclamado Non reclamè" e la data di rinvio al mittente;

ritenuto che siffatta generica dicitura non consente di ritenere che l'atto giudiziario sia stato notificato neppure secondo la modalità - peraltro assai criticata in dottrina - di cui all'art. 14 lett. c) vale a dire mediante deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore, mancando la attestazione (come prescritto dall'art. 14 par. 3 reg. cit.) sia della forma in cui la notificazione sarebbe avvenuta sia della data in cui essa sarebbe stata effettuata sicché non può ritenersi raggiunto un grado assai elevato di verosimiglianza che il documento notificato sia pervenuto al destinatario (v. considerando n. 14 del menzionato regolamento); osservato, per mera completezza d'indagine, che non risulta essersi verificata l'ipotesi di sanatoria di cui all'art. 18 par. 2 reg. cit.;

ritenuto pertanto che l'istanza non può essere accolta;

p.t.m.

rigetta l'istanza.
Mantova, il 24 settembre 2009